



Circolare n.80

Prot.n. 306 del 04.03.2019

DETERMINAZIONE FATTURATO PER ALIQUOTE RIDOTTE DI SCONTO AL SSN CHIARIMENTI

Al fine di poter prender visione dell'inquadramento attuale e poter procedere ad una corretta configurazione del gestionale per quel che riguarda il calcolo della scontistica SSN, a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute nel merito, si fa seguito alla [circolare n.75 del 26.02.2019](#) per ricordare quando segue:

- Scontistica SSN:

Sconti a carico delle farmacie a favore del SSN

(Art.1, comma 40, legge 662/1996 e succ. mod.)

Fascia di prezzo €	farmacie urbane e rurali non sussidiate			farmacie rurali sussidiate ¹		
	Fatturato ² SSN superiore a 300.000 euro	Fatturato ² SSN fino 300.000 euro	Fatturato ² SSN inferiore a 150.000 euro	Fatturato ² SSN superiore a 450.000 euro	Fatturato ² SSN fino a 450.000 euro	Fatturato ² SSN inferiore a 150.000 euro
da 0 a 25,82	3,75+2,25%	1,5%	Esenzione totale ³	3,75%+2,25%	1,5%	Esenzione totale ³
da 25,83 a 51,65	6%+2,25%	2,4%		6%+2,25%		
da 51,66 a 103,28	9%+2,25%	3,6%		9%+2,25%		
da 103,29 a 154,94	12,5%+2,25%	5%		12,5%+2,25%		
oltre 154,94	19%+2,25%	7,6%		19%+2,25%		

¹ Farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni.

² In base all'art.1, comma 551 della legge n. 145/2019 che ha introdotto il comma 40 bis all'art.1 della legge 662/1996, dal 1° gennaio 2019, al calcolo del fatturato annuo delle farmacie in regime di Servizio sanitario nazionale, ai fini dell'applicazione della scontistica agevolata o dell'esenzione dello sconto sopra menzionata, concorrono le seguenti voci: a) il fatturato per i farmaci ceduti in regime di Servizio sanitario nazionale; b) la remunerazione del servizio di distribuzione reso in nome e per conto; c) il fatturato delle prestazioni di assistenza integrativa e protesica erogate in regime di Servizio sanitario nazionale e regionale; d) le quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito. Da tale calcolo sono escluse: a) l'IVA; b) le trattenute convenzionali e di legge; c) gli importi che a titolo di sconto vengono trattenuti sul prezzo del farmaco nel determinare le somme da rimborsare alle farmacie convenzionate; d) la quota a carico dei cittadini, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405; e) la remunerazione delle ulteriori prestazioni per i servizi erogati dalle farmacie ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

³ Non si applicano le percentuali di sconto di cui al comma 40 della legge 662/1996, nonché quelle di cui al primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (2,25%).

- Fasce di appartenenza:

RURALE FASCIA BASSA: fatturato compreso fra € 150.000,00 e € 300.000,00;

RURALE FASCIA ALTA: fatturato superiore a € 300.000,00;

RURALE SUSSIDIATA FASCIA BASSA: fatturato fra € 150.000,00 e € 450.000,00;

RURALE SUSSIDIATA FASCIA ALTA: fatturato superiore a € 450.000,00;

RURALE SUSSIDIATA FASCIA BASSA CON FATTURATO < 150.000;

URBANA FASCIA BASSA: fatturato fra € 150.000,00 e € 300.000,00;

URBANA FASCIA ALTA: fatturato superiore a € 300.000,00.

URBANA FASCIA BASSA CON FATTURATO < 150.000;

Cordiali saluti.

Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli